Corte costituzionale. Esteso il campo di applicazione delle norme previste dalla legge Biagi per gli appalti di servizi

Imprese responsabili per i subfornitori

I committenti sono coobligati a pagare eventuali debiti retributivi e contributivi

Giampiero Falasca

Alla subfornitura industriale si applica lo stesso regime di responsabilità solidale previsto dalla legge Biagi (Dlgs 276/2003) per i committenti dell'appalto di servizi, in relazione ai crediti retributivi e contributivi dei dipendenti degli appaltatori.

Con questo principio, contenuto nella sentenza 254/2017 depositata ieri, la Corte costituzionale amplia in misura rilevante l'ambito di responsabilità delle imprese che esternalizzano in tutto o in parte un processo produttivo ricorrendo alla subfornitura, il contratto (disciplinato dalla legge 192/1998) con il quale un'azienda committente si avvale di un'impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o semilavorati.

La controversia sottostante alla pronuncia della Consulta riguarda una società committente chiamata in giudizio dai dipendenti del subfornitore per il pagamento di alcuni crediti nel periodo di svolgimento del contratto.

IL PUNTO
Occorre prestare attenzione per individuare fornitori affidabili e per evitare il più possibile le conseguenze da mancati pagamenti

Il tribunale di Venezia ha condannato la committente al pagamento di queste somme, ma l'impresa, in sede di appello, ha invocato l'inapplicabilità del regime di responsabilità solidale alla subfornitura, in quanto tale regime è previsto dalla legge solo per gli appalti di servizi. La Corte d'appello, dando per scontata la tesi dell'azienda, ha invocato l'intervento della Corte costituzionale chiedendo di valutare se è legittima o no una differente regolamentazione di fattispecie così simili come l'appalto e la subfornitura.

La Corte ha ricostruito la questione rilevando che la differenza tra subfornitura e appalto è attualmente oggetto di due differenti indirizzi interpretativi. In base al primo, la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori "indiretti", sancita dall'articolo 29 della legge Biagi per gli appalti, non si estende anche ai dipendenti del subfornitore, per la diversità tra le due fattispecie contrattuali. La «dipendenza tecnologica», presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all'appalto che comporta, invece, un'autonomia dell'appaltatore nella scelta delle modalità operative con cui conseguire il risultato richiesto.

Il secondo orientamento ritiene, invece, applicabile la garanzia della responsabilità degli appalti anche alla subfornitura, ritenendo che questo contratto costituirebbe un «sottotipo», se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l'appalto.

La Corte costituzionale rileva che ciascuno degli orientamenti esistenti non chiarisce in maniera decisiva la questione dell'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. Per risolvere questo apparente contrasto, la sentenza prende posizione sostenendo che la disciplina contenuta nell'articolo 29 della legge Biagi va interpretata nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.

In questo modo la pronuncia riscrive un pezzo importante delle regole applicabili alla subfornitura e impone una rivisitazione delle prassi contrattuali esistenti. I committenti, infatti, di fronte alla certezza di essere responsabili per tutti i crediti dei subfornitori dovranno avere cura di introdurre, al momento della stipula del contratto, un pacchetto di "cautele" per individuare un fornitore affidabile. Cautele che, in ogni caso, non basterebbero a sollevare l'impresa dall'onere di pagare i debiti, con la conseguenza di spostare in capo a un soggetto che non ha alcuna responsabilità un onere economico che, spesso, assumere dimensioni importanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'abc della responsabilità solidale negli appalti

01 | L'OBBLIGO
Il committente di un appalto di servizi è obbligato in solido con l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) al pagamento di alcuni crediti maturati dal personale impiegato nell'appalto

02 | COSA È INCLUSO
La responsabilità solidale si applica a:
- trattamenti retributivi (incluse le quote di Tfr)
- contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione dell'appalto

03 | COSA È ESCLUSO
La responsabilità non si applica
- per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento
- in relazione a crediti maturati da personale non impiegato nell'appalto
- per committenti persone fisiche
- dopo che sono decorsi due anni dalla cessazione dell'appalto

04 | FUNZIONAMENTO
Il lavoratore ha diritto a ottenere il pagamento del proprio credito da ciascuno dei coobbligati in solido, a prescindere dalla singola responsabilità effettiva nella produzione del debito. Quindi se un subappaltatore per esempio non paga gli stipendi, il lavoratore ha diritto di ottenerli dal committente. Se quest'ultimo paga deve anche assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta e, se non è responsabile del debito, dopo aver pagato può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato per farsi restituire il relativo importo

Quotidiano del **Fisco** 24

CASSAZIONE

Niente risarcimento per il socio della controllata

di **Roberto Bianchi**

Il comma 3 dell'articolo 2497 del Codice civile non individua una condizione di procedibilità nell'azione avverso la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, costituita dalla infruttuosa escussione, da parte del socio della società controllata, del patrimonio di questa o dalla preventiva formale richiesta risarcitoria a essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente a carico alla società capogruppo l'obbligo di risarcire i soci esterni danneggiati attraverso l'abuso dell'attività di direzione e coordinamento.

A tale conclusione è giunta la prima sezione civile della Corte di Cassazione attraverso la sentenza 29139/2017 depositata in cancelleria il 5 dicembre 2017. Secondo la Cassazione, se non sussiste un beneficio di escussione, in via di cognizione o di esecuzione, né un onere formale di messa in mora stragiudiziale della controllata, il socio non è neppure titolare della pretesa di essere da questa risarcito per fatto altrui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianofisco.ilsole24ore.com — La versione integrale dell'analisi

Diritto dell'economia. Ricerca Confindustria-Tim segnala che molte aziende si sono attrezzate

Whistleblowing già presente nella 231

Imprese al passo con il whistleblowing. La legge che impedisce misure di ritorsione nei confronti dei dipendenti che segnalano condotte illecite sia nel pubblico sia nel private non è ancora entrata in vigore, ma da una ricerca Confindustria-Tim emerge una buona attitudine delle aziende all'"autodisciplina". I dati sono stati presentati a Treviso nell'ambito di un convegno, organizzato da Unindustria servizi e formazione di Treviso e Pordenone, dedicato a «Imprese e responsabilità da reato degli enti - Il banco di prova delle esperienza applicative».

Al centro della discussione, come ovvio, i modelli organizzativi che della nuova normativa sul whistleblowing sono un cardine: al loro interno dovranno infatti essere previsti meccanismi di segnalazione anonima e sanzioni per chi in azienda dovesse agire penalizzando il dipendente segnalatore. E allora, il campione di una ricerca che aveva come obiettivo la verifica del livello di diffusione dei modelli organizzativi disciplinati dal decreto 231/01 ha coinvolto 100 imprese di dimensione medio piccola distribuite in otto Regioni, dalla Lombardia alla Sicilia.

L'indagine rivela la buona sensibilità delle imprese che, infatti, per l'87% adottano sistemi di regolazione del fenomeno del whistleblowing. Tra queste, la metà ha introdotto una casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni, mentre il 28% prevede che esse siano inviate all'indirizzo mail dell'organismo di vigilanza. Quasi un terzo di questi strumenti garantisce l'anonimato del segnalante. L'87% delle imprese partecipanti all'indagine dichiara di conoscere la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. Tra queste rientra la quasi totalità delle imprese di più grandi dimensioni (con oltre 250 dipendenti o con fatturato superiore a 250 milioni di euro).

Nel corso del convegno sono stati esposti anche i dati dell'Osservatorio guidato dal professor Riccardo Borsari, docente di Diritto penale commerciale all'università di Padova, sui procedimenti avviati dalle procure del Triveneto compresi nel perimetro del decreto 231/01. Dati da cui risulta evidente un netto calo dei fascicoli negli ultimi cinque anni: se infatti nel 2012 i procedimenti erano 74, l'anno scorso sono stati solo 41. E tra i reati presupposto, quello di gran lunga più contestato sono le lesioni personali colpose in violazione delle norme a tutela della sicurezza del lavoro.

Dalla rilevazione emerge che l'interpretazione prevalente è della non obbligatorietà di apertura di un procedimento penale quando viene iscritto un reato presupposto a carico della persona fisica; con la conseguenza di un elevato margine di discrezionalità di ciascuna Procura, anche in rapporto ai mezzi che ha a disposizione e del carico di lavoro dei suoi uffici.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA